N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12170/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12170 del 2023, proposto da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ***contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Artistico Emilio Greco Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, non costituito in giudizio; ***nei confronti***
, non costituita in giudizio; ***per l'annullamento *previa*

adozione di misure cautelari

della Graduatoria Provinciale per le Supplenze fascia II (G.P.S. II), classe di concorso A027 (matematica e fisica), per la Città Metropolitana di Catania, per l'anno scolastico 2023/2024, relativa al personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, posto comune e di sostegno, pubblicata sul sito istituzione della P.A. in data 21.08.2023 con decreto prot. n. 20524 del 21.08.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII Ambito territoriale di Catania, e conosciuta in pari data, nella parte in cui non è presente il nominativo della ricorrente esclusa per la presunta mancanza dei titoli di accesso; nonché del provvedimento della

medesima Amministrazione prot. n. 16632 del 14.07.2023, con cui è stata approvata e contestualmente ripubblicata sul sito istituzionale la Graduatoria Provinciale per le Supplenze per la Città Metropolitana di Catania, in uno alla pedissequa graduatoria di merito, nella parte in cui non è presente il nominativo della ricorrente esclusa per la presunta mancanza dei titoli di accesso; nonché del provvedimento Prot. n. 17783 del 24.07.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII Ambito territoriale di Catania di esclusione dalla G.P.S. fascia II classe di concorso A027, e per la conseguente riattribuzione del punteggio già maturato nella relativa G.P.S. II classe di concorso A027, con il reinserimento nella posizione che la stessa ricopriva nella graduatoria della classe di concorso A027; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale anche non meglio conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Artistico Emilio Greco Catania e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, la Graduatoria Provinciale per le Supplenze fascia II, classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), per la Città Metropolitana di Catania, per l’anno scolastico 2023/2024, relativa al personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, posto comune e di sostegno, pubblicata con decreto prot. n. 20524 del 21 agosto 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII Ambito territoriale di Catania, nella parte in cui non è presente il nominativo dell’istante in quanto esclusa per ritenuta mancanza dei titoli di accesso.

1.1 La ricorrente ha conseguito la Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria edile, nell'anno accademico 1999/2000, presso l'Università di Catania ed ha prestato servizio come insegnante supplente per le materie "Matematica" e "Matematica fisica", rispettivamente classe di concorso A026 e classe di concorso A027, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e fino al 2022/2023 in diversi Istituti scolastici della provincia di Catania.

In quanto inserita nella G.P.S. in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso "Matematica e Fisica" (A027), l'istante ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso A027 con l'I.I.S. Liceo C. Marchesi di Mascalucia con decorrenza dal 4 ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 e, in data 4 gennaio 2023, ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato, classe di concorso A027, con il Liceo artistico Emilio Greco di Catania fino al 30 giugno 2023.

I predetti Istituti scolastici hanno decretato la convalida del punteggio nella classe di concorso A027.

2. Il ricorso è stato affidato al seguente unico articolato motivo di diritto: "*Violazione della l. 241 del 1990 sotto il profilo della violazione dei principi generali in materia di divieto di discriminazione – eccesso di potere sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta, della discriminazione, della irragionevolezza, della illogicità, dell'omessa motivazione – violazione del principio del favor partecipationis - illegittimità delle disposizioni contemplate dal d.p.r. n. 19/2016 tabella "A" - violazione dell'art. 3, 51 e 97 della costituzione, violazione dei principi di eguaglianza, pari opportunità nell'accesso ai pubblici uffici e del buon andamento e dell'imparzialità della p.a.".*

La Laurea vecchio ordinamento conseguita dalla ricorrente è ritenuta dal D.M. 354/98 idonea ai fini dell'insegnamento delle materie "Matematica" A026 e "Fisica" A020, mentre non è ritenuta idonea ai fini dell'insegnamento per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica".

Sarebbe tuttavia illegittima l'esclusione dalla G.P.S. fascia II disposta dall'Amministrazione resistente in quanto "*il titolo da Lei posseduto non è valido per l'accesso alla classe di concorso A027*", con espunzione del punteggio conseguito dalla ricorrente nella predetta classe di concorso.

Le disposizioni contenute nella Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016, avente ad oggetto "*disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito ,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*" appaiono viziate nella parte in cui consentono, ai possessori di una Laurea in Ingegneria, di insegnare per le classi di concorso A026 "Matematica" e A020 "Fisica" ma impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica".

3. All'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta indecisione.

4. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.

 4.1 Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza consolidatasi in merito alla idoneità del titolo posseduto dalla ricorrente in relazione alla classe di insegnamento di interesse.

 4.2 Questa Sezione ha già più volte sottolineato "*il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale*" (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).

Conseguentemente, è stato ripetutamente affermato che "*le disposizioni contenute nella citata Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di*

concorso A026 "Matematica" e sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti" (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).

È stata, quindi, rilevata l'irragionevolezza insita nel fatto che "*sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale d.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (...), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (...) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi"* (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).

Non risulta d'altro canto spiegata la correlazione della ritenuta inidoneità del titolo per cui è questione con il percorso universitario seguito, considerato anche l'*"approccio interdisciplinare"* che caratterizza gli studi di Ingegneria.

Il Collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in Ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare Fisica sia quelli per insegnare Matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017 (cfr, *ex multis*, TAR Lazio, Roma, sent. n. 13452/2023).

"La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento

del regolamento in parola che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la " razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti"; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare che accorpa le classi di cui si discorre; (iii) l'art. 4 del d.m.

n. 38/98, che al comma 2 dispone: "2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica" (TAR Lazio, Roma, sent. n. 13743/2022).

Il gravato provvedimento di esclusione deve quindi essere ritenuto viziato in ossequio alle decisioni che hanno annullato le disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 *"per violazione dei principi di logicità e*

ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027. L'annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell'annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso e non al d.m. 39/1998 che rinviano la lex specialis della procedura de qua e l'atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016)" (TAR Lazio, Roma, sent. n. 13743/2022).

5. Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse della ricorrente e nella misura in cui riguardano la sua posizione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.

Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in Euro ***, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del legale antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO